



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34
del 19/07/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO
D'IMPOSTA 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di luglio alle ore 17:43, nella sala delle Adunanze, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente el Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **MARA MASCIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	LADU Marcello	X		12	FALCHI Riccardo		X
2	MURRU Irene	X		13	PILI Franco	X	
3	NIEDDU Vincenzo	X		14	CHERCHI Filippo	X	
4	MASCIA Fausto	X		15	MAMELI Tiziana	X	
5	CARDIA Luigi	X		16	PORRÀ Fabrizio	X	
6	COCCO Rita	X		17	DEPAU Lara	X	
7	MASCIA Mara	X					
8	SESTU Elena	X					
9	ANNARUMMA Fabrizio	X					
10	VARGIU Stefania	X					
11	FANNI Michele	X					
Totale n.						16	1

Partecipa la Dott.Ssa Marta Meloni, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 36 del 12/07/2024, elaborata dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi;

ESAMINATA la proposta che, nella parte narrativa e motiva, viene di seguito trascritta:

UDITO l'Assessore al Bilancio avv. Luigi Cardia illustrare la proposta in atti;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) disponendo che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della sopraccitata imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 1 commi 527 e 528, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, ha attribuito ad ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) una serie di funzioni di regolazione e controllo;

DATO ATTO che l'ARERA con delibera n. 363 del 03/08/2021, recante *“Approvazione del Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

DATO ATTO che:

- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il Bilancio di Previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lett. C dello stesso Decreto le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, costituiscono allegato obbligatorio al Bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,*

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che per quanto attiene alla TARI, detta norma è ribadita all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 (cd. "Milleproroghe") convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, il quale ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario, prevedendo che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il DDL di conversione del DL Superbonus (39/2024), approvato dal Senato in data 15 maggio 2024 ed in particolare l'articolo 7, comma 7-quater, il quale recita testualmente *“In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*
- l'articolo 7, comma 7-quater, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel quale le parole “30 giugno 2024” sono state sostituite delle seguenti “20 luglio 2024”, e quindi dispone: *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024.”*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020 ad oggetto *“Approvazione Regolamento per la Disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI)”*, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto a modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, soprarichiamato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2024 per il periodo regolatorio 2024/2027, di cui alla Delibera ARERA del 3 agosto 2021/363/R/rif - MTR 2.”;

RICHIAMATA la nota prot. n. 8319 del 04/03/2024 con la quale la società Area s.r.l. ha trasmesso all'Ente i dati aggiornati delle utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO quindi, che il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2024/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2024 costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

ATTESO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2024 dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di € 3.033.789,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.140.918,00;

COSTI VARIABILI € 1.892.870,00;

RILEVATO che dal Piano Finanziario approvato con deliberazione del C. C. n. 33 del 19/07/2024 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 3.033.789,00, a cui vanno applicate le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/Drif/2021 per MIUR 2023 pari ad € 20.139,16, per recupero dell'evasione € 179.872,58. L'importo determinato ai fini del calcolo tariffario è pari ad € 2.833.777,00;

- di cui costi variabili € 1.712.997,00;
- di cui costi fissi € 1.120.779,00;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario al 68% a carico delle utenze domestiche e al 32% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione vigente;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTA in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2024, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti, di cui al prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

RITENUTO opportuno quindi procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno d'imposta 2024, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ai sensi del quale, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione delle delibere

regolamentari e tariffarie entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 31 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), recante ad oggetto "Riscossione", come di seguito riportato: *"Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito dei provvedimenti di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. E'consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata."*;

RITENUTO necessario stabilire, il numero e il mese di scadenza delle rate secondo la seguente calendarizzazione:

- scadenza prima rata e rata unica: 31/08/2024;
- scadenza seconda rata: 30/09/2024;
- scadenza terza rata: 31/10/2024;
- scadenza quarta rata: 01/12/2024;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- il D.Lgs. 116/2020;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

APERTO dal Presidente il dibattito a cui partecipa il Consigliere Lara Depau che chiede di poter avere degli esempi concreti in merito al risparmio di spesa per il tributo Tari , per esempio, riferito ad una famiglia composta da quattro persone. Il Consigliere Cardia spiega in che modo si effettua il calcolo.

Interviene il Sindaco che specifica che, ai fini dell'applicazione del tributo, esistono due casistiche ossia utenze domestiche e non domestiche e specifica che per l'appalto 2025 ci sarà una tariffa puntuale.

La Consigliera Depau specifica che il suo gruppo vorrebbe valorizzare i ragazzi della scuola nelle tematiche ambientali: il Comune ha ricevuto dei premi per aver riciclato l'80% dei rifiuti e auspica che anche i cittadini possano essere premiati.

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, si registra il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 16
- Voti a favore 12
- Voti contrari 4 (Franco Pili, Fabrizio Porrà, Tiziana Mameli, Filippo Cherchi)
- Astenuti 0

Proceduto a seconda votazione palese, per alzata di mano, per rendere il presente atto immediatamente eseguibile, si registra il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 16
- Voti a favore 12
- Voti contrari 4 (Franco Pili, Fabrizio Porrà, Tiziana Mameli, Filippo Cherchi)
- Astenuti 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non integralmente riportate;

DI APPROVARE per l'anno d'imposta 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale vigente in materia, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 01 gennaio 2024 e garantiscono la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2024;

DI DARE ATTO che la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2024 verrà riscossa in n. 4 rate, secondo la seguente calendarizzazione:

- scadenza prima rata e rata unica: 31/08/2024;
- scadenza seconda rata: 30/09/2024;
- scadenza terza rata: 31/10/2024;
- scadenza quarta rata: 01/12/2024;

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

DI TRASMETTERE la presente determinazione ed i relativi allegati, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA);

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO D'IMPOSTA 2024

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortoli, 12/07/2024

Il Responsabile dell' Area Finanza E Tributi

Giovanna Agus

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Tortoli, 12/07/2024

Il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi

Giovanna Agus

Il presente atto prodotto in originale informatico è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

**Delibera del C.C.
n. 34 del 19/07/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO D'IMPOSTA 2024

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Mara Mascia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Meloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).